



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTONOMO CUAG – AREA ACQUISTI

DETERMINAZIONE

n° 03 del 02/08/2018

Oggetto: Aggiudicazione della gara (CIG 7310339A93) con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo, per la durata di anni 4 (quattro), a favore di **Assiteca SpA Internazionale di Brokeraggio Assicurativo**.

Provvedimento senza impegno di spesa;

il Dirigente dell'Area Acquisti del S.A.C.U.A.G. ,

Premesso

- che con determinaione - senza impegno di spesa n. 01 del 14/12/2017, è stata indetta, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la gara per l'affidamento del Servizio di Assistenza e Brokeraggio Assicurativo per la durata di anni 4 mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, rivolta ai soggetti iscritti al *Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi* sezione B “*broker*” tenuto dall' IVASS ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., utilizzando quale criterio di aggiudicazione dell'appalto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- che con determinazione n. 1 del 11/01/2018 si è provveduto alla parziale rettifica ed integrazione della stessa in ordine all'adeguamento del Disciplinare di gara (al paragrafo 6.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, nonché al paragrafo 16 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"), al Bando-tipo approvato con delibera ANAC n. 1228 del 22 novembre 2017 ;
- che l'appalto è stato interamente gestito in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che nella seduta di gara del 16/02/2018, delle 11 ditte concorrenti, il RUP, esaminata la documentazione amministrativa, ne ammetteva 8, riservandosi di ammettere le altre 3 a seguito di produzioni delle integrazioni richieste ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
- che, nella seduta del 21 febbraio u.s., alle ore 10:00 il RUP ammetteva, a seguito di produzione delle integrazioni richieste, ritenute esaustive, le ditte di cui sopra;
- che, in pari data, alle ore 11, la commissione, nominata con disposizione n. 01/2018 del Coordinatore CUAG, si riuniva al fine di procedere allo sblocco delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara, verificava la regolarità e la completezza delle offerte, e dopo averle validate, aggiornava la seduta pubblica a conclusione delle operazioni, in sedute riservate, di valutazione delle offerte tecniche;
- che, alle ore 11 del 30 maggio 2018, si prendeva atto dei verbali di seduta riservata dei giorni 23 febbraio, 2 marzo, 26 marzo, 18 aprile e 16 maggio 2018, relativi alla valutazione da parte della commissione delle offerte tecniche dei concorrenti e all'assegnazione dei punteggi e si procedeva a riportare sulla piattaforma telematica i punteggi assegnati dalla commissione a ciascun criterio di cui alla tabella di valutazione.
- che l'offerta di Assiteca SpA risultava essere l'offerta con il punteggio più alto pari a 90,42 e, pertanto, come stabilito al par. 17 del disciplinare di gara si demandava al RUP con l'ausilio della commissione la verifica della congruità della stessa;
- che in data 31/05/2017 il RUP richiedeva, con nota PG/2018/498839, inoltrata via pec, idonee giustificazioni atte a dimostrare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta, entro il termine di 15 giorni dalla data di invio della richiesta;
- che in data 12/06/2017 venivano acquisite, con protocollo 536800 le giustificazioni fornite dal concorrente tramite;
- che, il RUP, con l'ausilio della Commissione, giusta verbale di congruità, in data 23/07/2018, valutava l'offerta di Assiteca S.p.A congrua, seria e sostenibile poiché trova rispondenza sia nella realtà del mercato che in quella aziendale;
- che in data 25/07/2018 la Commissione proponeva l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore di Assiteca spA. con sede legale in Milano - Via G. Sigieri, n 14 - codice Fiscale e partita IVA: 09743130156, nella persona del sig. Franco Scarmi, in qualità di procuratore speciale, della società predetta, con il punteggio complessivo pari a 90,42/100.

Tenuto conto:

- che per la gara per l'affidamento del Servizio di Assistenza e Brokeraggio Assicurativo per la durata di anni 4 mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii è stato utilizzato quale criterio di aggiudicazione dell'appalto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- che tale criterio prevede che *“L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi”* e pertanto il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- che, in sede di gara, la sottoscrizione dell'offerta del servizio alle percentuali indicate al paragrafo 15 del Disciplinare di gara di seguito riportate, costituisce accettazione e conferma delle percentuali di remunerazione del broker che verranno riportate e riprodotte nella *“clausola broker”* in occasione della celebrazione della procedura di appalto dei servizi assicurativi, che pertanto non sono soggette ad offerta di ribasso:

– polizza	– provvigione %	– in lettere
– Rami auto /RCA e ARD)	– 5%	– Cinquepercento
– Rami non Auto	– 10%	– Diecipercento

Considerato

- che, il RUP nonché dirigente dello scrivente Servizio, sta provvedendo alle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 oltre che alle verifiche del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dichiarati dal concorrente in sede di gara, ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. 50/2016;
- che, nelle more dell'espletamento dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, è necessario autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo, per la durata di anni 4 (quattro), a favore di **Assiteca SpA Internazionale di Brokeraggio Assicurativo in breve Assiteca S.p.a**, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, posto che a stretto giro scadranno alcune polizze assicurative di notevole complessità che necessitano, per la loro gestione, la competenza della figura professionale in questione;
- che in particolare il 21 agosto 2018 è in scadenza la rata annuale della polizza *“Globale Fabbricati”* polizza di grande importanza tenuto conto che la copertura assicurativa degli immobili deve essere assicurata senza soluzione di continuità in quanto trattasi di servizio essenziale, poiché la mancata copertura degli immobili, relativamente ai sinistri per incendio e responsabilità civile, espone l'Ente all'eventualità di costi elevatissimi, superiori al premio previsto per la garanzia assicurativa. (Sul punto, si richiama il parere espresso dal TAR Emilia Romagna Bologna che, con la sentenza n. 209/2016, conclude per la legittimità della consegna anticipata dell'appalto *'urgente'*, anche in assenza di un provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, sostenendo tra le altre che l'inefficacia dell'aggiudicazione, *“non significa inesistenza di un'aggiudicazione definitiva, bensì semplice temporanea inefficacia di questa”*;
- che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, *“L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”*, resta ferma la facoltà dell'Ente di procedere alla revoca dell'aggiudicazione, in mancanza di uno dei requisiti prescritti per legge;

- che a tal fine è già stata acquisita, via pec con n. prot. PG/2018/0707873 del 01/08/2018, la polizza fideiussoria a garanzia dell'appalto, rilasciata, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, da Elba Assicurazioni S.p.A. per un importo pari al 10% del valore "presunto" dell'appalto ridotto del 50% per il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dall'art. 93 comma 7 del Nuovo Codice degli Appalti, validità 31/07/2018-31/07/2022.

Letti:

il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici"
 il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali", in particolare l'art.107
 il D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private"
 la L. 241/90 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
 Visto lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall'Ente

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

- aggiudicare il Servizio di Assistenza e Brokeraggio Assicurativo per la durata di anni 4, ad **Assiteca SpA**, con sede legale in Milano - Via G. Sigieri, n 14 - codice Fiscale e partita IVA: 09743130156, nella persona del sig. Franco Scarmi, in qualità di procuratore speciale, giusta procura Rep. n.1558/689 Notaio Marco Borio, della società predetta, con il punteggio complessivo pari a 90,42/100;
- autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo, per la durata di anni 4 (quattro), a favore di **Assiteca SpA Internazionale di Brokeraggio Assicurativo in breve Assiteca S.p.a**, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, posto che a stretto giro scadranno alcune polizze assicurative di notevole complessità che necessitano, per la loro gestione, la competenza della figura professionale in questione;
- dare atto che la sottoscrizione, da parte dell'aggiudicatario, dell'offerta del servizio alle percentuali indicate al paragrafo 15 del Disciplinare di gara di seguito riportate, costituisce accettazione e conferma delle percentuali di remunerazione del broker che verranno riportate e riprodotte nella "clausola broker" in occasione della celebrazione della procedura di appalto dei servizi assicurativi, che pertanto non sono soggette ad offerta di ribasso:

• polizza	• provvigione %	• in lettere
• Rami auto /RCA e ARD)	• 5%	• Cinquepercento
• Rami non Auto	• 10%	• Diecipercento

- dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il dirigente, infine, in relazione al presente provvedimento, attesta che:

- l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza nell'azione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 17, comma 2 lett. a) del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni”, del Comune di Napoli;

- l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, necessaria ai fini della sua adozione, è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;

- i sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'art. 7 del Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che impongono l'obbligo di segnalazione.

Sottoscritta digitalmente
il Dirigente del S.A. Cuag- Area Acquisti
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.